

COMUNE DI BASTIA MONDOVI'

STATUTO

Delibera n. 23 del 29/6/2001.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il comune

1. Il Comune di Bastia Mondovì e' un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, il cui uso e riproduzione per fini non istituzionali, sono vietati. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3 Territorio - sede comunale

1. Il comune di Bastia Mondovì comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. La sede del Municipio è ubicata in Piazza IV Novembre n° 1.
3. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4 Funzioni del comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, ed economico, e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

Art. 5**Funzioni nel settore dello sviluppo economico – sociale e programmazione**

1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico – sociale, si impegna:
 - a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente Locale o di privati operatori;
 - b) a registrare ed aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
 - c) ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;
 - d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consorzi, interessanti vari comparti economici;
 - e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.
2. Il Comune – in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali – si pone quale obiettivo prioritario:
 - a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
 - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
 - c) Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art. 6**Funzioni nel settore della sanità**

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del S.S.N. e che, comunque, non siano di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia e della USL competente per territorio.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Art. 7**Funzioni nel settore dell'assistenza e beneficenza**

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale adotta o integra apposito regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90. La Giunta eroga contributi, sentita la commissione appositamente costituita.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato può avvalersi, nell'esercizio delle predette attività delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 8**Funzioni nell'assistenza scolastica**

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità della L.R., nonché dal regolamento di cui all'art. 7 comma 2 .

Art. 9

Funzioni in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente

1. Il Comune esercita, per mezzo della Giunta, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della programmazione comunale.
2. Il Comune svolge, in forma coordinata con le istituzioni operanti sul territorio, le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico e la tutela del suolo.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10

Compiti del comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del capo I titolo IV del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengano delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lett. a).

Art. 11

Albo pretorio

1. Il comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ELETTIVI

Art. 12 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco (art. 30 Legge 8 giugno 1990 n. 142).

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge (art. 31 Legge 142/90).

Art. 14 Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio e' stabilita dalla legge (art. 31 Legge 142/90).
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la Incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e' detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili.
4. E' Consigliere anziano chi ha riportato tra gli eletti il maggior numero di voti. A parità di voti è consigliere anziano il maggiore di età.
5. La posizione giuridica dei consiglieri e' regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui al successivo att. 20.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro

- possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' disciplinato con il regolamento di cui al 5° comma.
 8. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale su istanza di qualunque Consigliere.
 9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.
 10. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
 11. I Capigruppo Consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuati dallo stesso quando il Consiglio non provvede.
 12. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
 13. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
 14. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
 15. Il Comune, nella tutela dei propri interessi e diritti, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente.

Art. 16

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge che devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti da svolgere, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere, in ordine alla regolarità tecnica – contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, della attestazione della copertura finanziaria, nel caso si tratti di impegno di spesa, da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché della attestazione del segretario comunale sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.
6. I programmi delle opere pubbliche devono contenere la valutazione complessiva dell'opera, dei suoi costi di realizzo, della sua effettiva utilità sociale, dei modi e dei costi di manutenzione.

7. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 46 del presente Statuto.
8. Il Consiglio nomina altresì le commissioni in cui e' rappresentata la minoranza.
9. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
10. Le proposte di nomina e di designazione di cui ai commi precedenti non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente corredate degli specifici titoli di cui al 1° comma dell'art. 12 bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella Legge 131/1983.

Art. 17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I Regolamenti sono votati nel loro insieme ed eventualmente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, articolo per articolo.
3. I Regolamenti, divenuti esecutivi a sensi dell'art. 46 della Legge 08 giugno 1990, n. 142 sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni esecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi dopo che siano divenuti esecutivi, e' trasmessa al commissario di governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale (art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977 , n. 616).

Art. 18

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente nell'ambito delle materie di propria competenza le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

6. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori dei dirigenti degli Enti e aziende dipendenti del Comune.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 19 **Commissioni speciali**

1. Le commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste ed indagini sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui e' munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 20 **Regolamento del Consiglio**

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.
2. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 21 **Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie possono avere luogo per Determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le riunioni in sessione straordinaria e ordinaria devono avere luogo entro 20 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al precedente comma.

Art. 22 **Convocazione dei Consiglieri**

1. Il Sindaco fissa la data di convocazione del Consiglio Comunale con le modalità previste nel regolamento sul funzionamento degli organi elettivi.
2. L'elenco degli argomenti da porre all'ordine del giorno e' stabilito dal Sindaco, il quale convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
3. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta e' disposta dal Consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza.

Art. 23 **Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 Consiglieri (art. 127 T.U. 04 febbraio 1915, n. 148).

Art. 24

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 27

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione e' valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 , lettera n) della legge 8 giugno 1990 , n. 142, si applica, in deroga al disposto del precedente 1° comma, il principio della maggioranza relativa (C.d.S. sez. V, 15 dicembre 1983, n. 747).
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 28 **Verbalizzazione**

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere una dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 29 **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive, ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 3° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO III **GIUNTA COMUNALE E SINDACO**

Sezione I ***Elezione della Giunta e del Sindaco***

Art. 30 **Elezione del Sindaco e della Giunta**

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 142/90 e del presente Statuto.
2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non si è proceduto alla convalida degli eletti.

3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di 60 giorni di cui al 2° comma dell'art. 34 della legge 142/90, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche del Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulla dichiarazione resa dal candidato alla carica di Sindaco.
5. Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno 24 ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la minoranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

Sezione II **La Giunta Comunale**

Art. 31 **La Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 32 **Composizione e presidenza**

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede l'Assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

Art. 33 **Assessori extraconsiliari**

1. Possono essere eletti tra gli Assessori, sino ad un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere (Art. 34 3° comma Legge 142/90).
2. Nel documento programmatico deve essere, in tal caso, fornita adeguata motivazione della scelta compiuta, devono essere indicati i titoli di professionalità e di competenza in base ai quali viene presentata la candidatura nonché le attribuzioni conferite.
3. La presenza degli assessori di cui al 1° comma non modifica il numero degli assessori componenti la giunta, di cui al 1° comma dell'articolo precedente.
4. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.
Per lo scopo alla lista degli Assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per i Consiglieri.
5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del consiglio, con diritto di intervenire, solo per gli affari di cui sono relatori, ma senza diritto di voto.

Art. 34 **Elezione della Giunta**

1. L'elezione della giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge, e dall'art. 30 del presente Statuto.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore Comunale. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 35

Anzianità degli Assessori

1. I nominativi dei candidati alla carica di Assessore possono essere disposti nella lista degli elegendi di cui all'art. 30, nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.
2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.
3. All'Assessore anziano, in mancanza dell'Assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale sia quale Ufficiale di Governo.

Art. 36

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa. (art. 37 comma 1 legge 142/90).

Art. 37

Mozione di sfiducia costruttiva

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della Giunta, non comporta l'obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnatari, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere le indicazioni delle nuove linee politico – amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 , n. 142.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di o non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
6. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi procede il Prefetto, previa diffida, ai sensi dell'art. 36, 4° comma legge 142/1990.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.
9. Il Sindaco e gli Assessori della giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 38

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
4. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.
5. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su motivata proposta del sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico - amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.
6. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di 10 giorni dalla notifica della proposta di revoca all'interessato. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Si applicano le disposizioni dell'art. 34 della legge 142/90.
7. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco con la stessa procedura prevista per la revoca.
9. Alla sostituzione dei Singoli assessori, dimissionari, revocati, decaduti o cessati dell'ufficio per altre cause, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
10. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto, ai sensi del 2° comma dell'art. 40 della legge 142/90.
11. I funzionari comunali proposti agli uffici e servizi devono essere a disposizione del Prefetto quando, avendo l'autorità giudiziaria emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei Consiglieri, degli Assessori o del Sindaco, vi sia la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi comunali ed il Prefetto accede presso il Comune per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, senza alcun provvedimento formale.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, della attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario Nonché del parere del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Art. 40

Competenze della Giunta

1. Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente statuto non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
 - a) *attribuzioni di governo locale:*
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al consiglio, approva lo schema di Bilancio Preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;
 - predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto;
 - approva i progetti nei limiti degli atti fondamentali formalmente adottati dal Consiglio Comunale, le linee – obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio, e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale.
 - fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal Segretario Comunale a cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;
 - nomina e destituisce i responsabili degli uffici e dei servizi con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità previste dal regolamento e sentito il Segretario ed i responsabili dei servizi;
 - adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e su parere dell'apposita commissione quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni non riservate ad altri organi;
 - approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - approva le deliberazioni che precedono la stipula dei contratti;
 - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni solo nel caso in cui non debbano essere sostenute spese oltre l'anno e allorquando non venga modificata la consistenza patrimoniale ai sensi delle lettere M) ed L) dell'art. 32 della legge n. 142/90;
 - esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, quando non espressamente attribuite ad altro organo;
 - approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario Comunale;

- predisporre la relazione sulla propria attività da presentare annualmente in Consiglio;
 - adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
- b) *attribuzioni organizzative:*
- stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali, nel rispetto delle norme contrattuali previo parere del Segretario;
 - fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberata dal Consiglio.

Art. 41

Deliberazioni di urgenza della giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio e storni di fondi.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42

Pubblicazioni delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 29 del presente Statuto.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 43

Il Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 44

Competenze

1. Il sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
- b) assicura l'unita' di indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore in relazione alle eventuali funzioni assegnate o deleghe rilasciate; firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore a lui delegato;
- c) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- d) indice i referendum comunali;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del comune, sia attore o convenuto promuove davanti all'autorita' giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assoggettati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 142/90;
- i) stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio o dalla Giunta;
- j) presiede le commissioni di gara e dei concorsi, mancando la figura dirigenziale di cui all'art. 51, 3° comma, legge 142/90, con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dall'apposito regolamento;
- k) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
- l) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
- m) esercita il controllo sull'attività edilizia ed urbanistica, direttamente o tramite un Assessore o Consigliere incaricato;
- n) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- o) provvede alla contestazione degli addebiti ed alla adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura;
- p) affida agli uffici competenti l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con regolare deliberazione;
- q) adotta atti interni di carattere organizzativo gestionale od anche generali ed a rilevanza esterna, sia negoziali che a contenuto vincolato, nonché predispone programmi di attuazione, relazioni e progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- r) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 45

Potere di ordinanza del sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle adunanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934 , n. 383 e della legge 24 novembre 1981 , n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del 3° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 46

Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32 , 2° comma lett. n. della legge n. 142 , o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo Consiliari, provvede entro 15 giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I

Riunioni – Assemblee – Consultazioni

Art. 47

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri "programmi gestionali" il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in associazione.
3. Al fine di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni di borgo e di zona sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 48

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma di costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli

edifici, alla incolumità delle persone, e delle norme sull'esercizio dei locali pubblici. A tale proposito verrà emanato apposito regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 49 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di interesse collettivo.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, e in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sia individuali sia collettive.
3. I risultati delle consultazioni devono formare oggetto di esplicita menzione negli atti e deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 50 Istanze, petizioni, proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, che provvedendo a deliberare nel merito entro 60 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritti da uno o più elettori.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sui referendum di cui al successivo articolo.
5. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine.

Art. 51 Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; e' escluso nei casi previsti dall'art. 50 del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nei casi sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte del 30% degli elettori.
3. Il regolamento disciplina le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscritti e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Sulla ammissibilità del referendum e sulla formulazione del quesito decide una commissione di tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale al di fuori dei suoi componenti.
5. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre la metà degli aventi diritto.
6. Il Consiglio Comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia respinta, non potrà essere ripresentata, anche in diversa forma ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni.
8. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Sezione II **Partecipazione al provvedimento amministrativo**

Art. 52 **Diritto di partecipazione al provvedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenire.
2. Coloro che ne sono portatori di interessi, pubblici o privati, o le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 53 **Comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbano essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il dipendente responsabili del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Sezione III **Il diritto di accesso e di informazione**

Art. 54 **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.
2. Presso gli uffici comunali debbano essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle Gazzette Ufficiali della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione dei regolamenti comunali.

Art. 55 **Diritto di accesso**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

TITOLO IV **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

CAPO I **UFFICI E PERSONALE**

Art. 56 **Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'Amministrazione si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro prevalentemente per progetti obiettivi e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 57

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine gli obiettivi assegnati.

Art. 58 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale e' riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo – funzionale, con individuazione dei responsabili dei servizi;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico;

Art. 59 Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 60 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle leggi che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico – amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
4. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 61 **Attribuzioni gestionali**

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo:
 - A) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina le attività;
 - B) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - C) è responsabile cura l'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi, nonché dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
 - D) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
 - E) estende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
3. Al Segretario Comunale sono in particolare conferite le seguenti competenze:
 - a) formulazione di direttive agli uffici per la formazione dello schema di bilancio di previsione per capitoli e per programmi;
 - b) sovrintende alle attività amministrative poste in essere dall'apparato burocratico comunale;
 - c) assistenza al sindaco nelle procedure di gara;
 - d) potestà di rogito, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, di atti e contatti di cui alle vigenti disposizioni di legge con cura degli adempimenti consequenziali;
 - e) sottoscrizione, unitamente al responsabile del servizio di ragioneria, ove esista, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
 - f) cura direttamente o tramite il dipendente addetto al servizio protocollo del comune, l'apertura e lo smistamento agli organi elettivi comunali nonché ai competenti uffici, della corrispondenza postale in arrivo, anche ai fini del controllo delle responsabilità dell'istruttoria e del provvedimento finale di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 62 **Attribuzioni consultiva**

1. Il Segretario Comunale partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne, e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Formula pareri ed esprime valutazioni e consulenze propositive agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere, con criteri di priorità.
3. Formula e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 63

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni del personale, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi, con l'osservanza del regolamento e delle norme vigenti.
3. Propone, anche su relazione dei responsabili dei servizi, i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi.
4. Esercita potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza sugli organi burocratici del Comune.
5. Provvede all'emanazione di direttive e ordini

Art. 64

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi istituzionali collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, di cui cura la verbalizzazione secondo i principi di cui all'art. 28.
2. Riceve assieme al Sindaco le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari o dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva dandone comunicazione al Consigliere anziano. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 65

Pareri

1. Il Segretario Comunale esprime il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale ed alla Giunta sotto il profilo di legittimità.
2. In relazione alle proprie competenze, esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando non sia presente, per vacanza del posto o congedo, il responsabile del servizio interessato.

TITOLO V RESPONSABILITA'

Art. 66

Responsabilità verso il comune

1. Gli Amministratori e dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di

fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del 1° comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 69

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 70

Tutela dei propri diritti

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario Comunale, ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'ente.

TITOLO VI SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

CAPO I SERVIZI

Art. 71 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni o per consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 72 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 73 Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinate dal proprio Statuto e da Regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Art. 74 Principi di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 75 Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare convenzioni come previsto dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990 , n. 142.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 76 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere, in relazione all'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, la costituzione di consorzi tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative dei servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 75, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti Contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste dalle aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 77 Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 74 ed ai principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni,

costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 78 **Accordi di programma**

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge o nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

TITOLO VII **FINANZA E CONTABILITA'**

CAPO I **FINANZA**

Art. 79 **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, della tasse, delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80 **Finanza locale**

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse, diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile al costo dei relativi servizi.

Art. 81

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tutela dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il sindaco, ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e' determinata dal Consiglio Comunale.

CAPO II CONTABILITA'

Art. 82

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune e' riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi della universalità, integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

Art. 83

Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendenti il Conto del Bilancio e del Patrimonio.
2. Il Conto Consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale nei termini stabiliti dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione Illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguenti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore del Conto.

CAPO III CONTROLLI FINANZIARI – TESORERIA

Art. 84

Revisore economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico – finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; e' revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora col Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al 3° comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 85 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei Mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 702/78, conv. nella legge n. 3/79.
2. I rapporti del Comune col Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, 1° comma Legge 142/90 , nonché dalla stipulanda convenzione.

CAPO IV ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 86 Attività negoziale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle aperture, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in base all'apposito regolamento.
2. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti, interviene il Sindaco o l'Assessore delegato.
3. Il Segretario Comunale roga, nell'interesse esclusivo del Comune, i contratti di cui al 1° comma.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87

Modifiche ed abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive, e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, 3° comma della legge 142/90.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione delle deliberazioni di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Art. 88

Adozione dei regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) nelle altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materia stessa.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

Art. 89

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.